

## **Il Consulente ed il Perito Psicologo nel Procedimento Penale**

**Pezzuolo S. Giampieri G.**

*Abstract:* Nel diritto penale, lo psicologo chiamato dal giudice a rispondere ad un quesito è designato con il termine di *Perito*. La diversità tra consulente tecnico di ufficio e perito, come vedremo nel presente contributo, non si esaurisce in una semplice differenziazione di termini, dal momento che le funzioni del perito risultano più complesse e variegate, sia in virtù delle differenti figure istituzionali e professionali con cui può entrare in relazione, sia in virtù delle particolarità che caratterizzano gli stessi codici penali.

I procedimenti nei quali lo psicologo forense può essere chiamato a prestare la sua opera in qualità di perito sono i seguenti:

- [ Reati in danno ai minori;
- [ Imputabilità;
- [ Circonvenzione di incapace;
- [ Danno in conseguenza di reato.

Se per il primo tipo di reato, riteniamo che non ci sia bisogno di spiegazioni preliminari, per il secondo ed il terzo tipo di reato è necessario chiarire che essi contemplano entrambi un'indagine sull'incapacità di intendere e di volere: con la sola differenza che, nel caso dell'imputabilità, l'indagine è condotta sull'autore di reato, mentre nel caso della circonvenzione di incapace, la perizia verte sulla vittima. Infine, per quanto attiene alla valutazione del danno in ambito penale, quest'ultima ha luogo solo nel caso in cui avvenga la costituzione di parte civile per un risarcimento di danno derivante dal reato: ad esempio i familiari di una vittima possono costituirsi come parte civile per ottenere un risarcimento nei confronti dell'autore del delitto.

### *Quali ruoli possono rivestire nei procedimenti penali il consulente di parte ed il perito.*

Per ragioni di chiarezza conviene caratterizzare l'azione dello psicologo in ambito penale in riferimento sia alle diverse fasi del procedimento penale, sia rispetto alle diverse figure giuridiche alle quali egli può prestare la sua opera di esperto. La situazione si può schematizzare nel seguente modo:

1. In fase di indagini preliminari e nell'assunzione di verbali di SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali), lo psicologo può rivestire il ruolo di:
  - [ *Ausiliario di PG* (Polizia Giudiziaria);

- [ *Consulente di PM* (Pubblico Ministero);
- 2. Sempre nel corso delle indagini preliminari, in fase di incidente probatorio lo psicologo può assumere il ruolo di:
  - [ *Perito* del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);
  - [ *Perito* del Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP);
  - [ *Consulente Tecnico di Parte* (C.T.P.) di PM;
  - [ *Consulente Tecnico di Parte* (C.T.P.) dell'indagato;
  - [ *Consulente Tecnico di Parte* (C.T.P.) di parte civile;
- 3. In fase extraperitale<sup>1</sup>, lo psicologo può svolgere il ruolo di
  - [ *Consulente Extragiudiziale* dell'imputato;
  - [ *Consulente Extragiudiziale* del PM;
  - [ *Consulente Extragiudiziale* delle parti civili;
- 4. In fase endoperitale, infine lo psicologo può svolgere il ruolo di
  - [ *Perito* del Giudice Dibattimentale;
  - [ *Consulente Tecnico di Parte* dell'imputato;
  - [ *Consulente Tecnico di Parte* del PM;
  - [ *Consulente Tecnico di Parte* delle parti civili.

### Come si diventa Perito?

Analogamente all'albo dei consulenti di ufficio, in ogni Tribunale è istituito un albo dei Periti, diviso in categorie<sup>2</sup>; per l'esattezza, sono annoverate nove categorie, tra le quali non compare espressamente la psicologia ma la medicina legale e la psichiatria. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata presso il tribunale del territorio di residenza; per esercitare le funzioni di perito è sufficiente essere iscritto in un solo tribunale. L'art. 69 delle norme di attuazione, al comma 1, afferma che "*possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia*": i requisiti per dimostrare tali *speciali competenze*, sono riportati nella domanda di iscrizione che è rinvenibile in ogni tribunale, presso l'ufficio del Presidente. Le decisioni sulle richieste di iscrizione sono prese da un comitato formato dal Presidente del tribunale, dal procuratore della Repubblica, dal presidente del consiglio dell'Ordine forense e dal presidente dell'Ordine professionale<sup>3</sup>; avverso tali decisioni è possibile proporre reclamo entro quindici giorni dalla notifica della stessa decisione.

<sup>1</sup>Qualora non sia stata disposta perizia da parte di un Giudice. Cfr art. 233 c.p.p: "*Quando non è stata disposta perizia ... ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici*";

<sup>2</sup>Cfr. art. 67 codice di attuazione del c.p.p.: "*Presso ogni tribunale è istituito un albo diviso per categorie*";

<sup>3</sup>Art. 68 D.Att. del c.p.p.;

L'art. 69, comma 3 c.p.p., elenca le situazioni che impediscono di ottenere l'iscrizione all'albo dei periti<sup>4</sup>, quali la cancellazione o la radiazione dal rispettivo ordine professionale o le condanne alla reclusione per delitto non colposo; di particolare importanza risulta il capo *b* del comma 3 c.p.p., che rinvia alle situazioni di incapacità già previste dall'art. 222 c.p.p. sulla nomina a perito e che saranno meglio affrontate tra poco.

### Come avviene la nomina del Perito?

Una perizia viene disposta dal giudice quando occorre svolgere indagini o acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche. In primo luogo il GIP, il GUP o il giudice dibattimentale emette un atto di nomina del perito con il quale si conferisce al professionista l'espletamento dell'incarico; tale disposizione è poi comunicata al perito prescelto tramite raccomandata.

Il conferimento vero e proprio dell'incarico avviene in un'udienza alla presenza di tutte le parti coinvolte nel procedimento e prevede l'accertamento delle generalità, l'illustrazione degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge e la dichiarazione con la quale il perito si impegna ad adempiere al proprio compito con lo scopo di perseguire la verità e di mantenere il segreto<sup>5</sup>. Solo a questo punto il giudice formula il quesito ed in ciò osserviamo una prima differenza tra il rito civile e quello penale: la formulazione del quesito, infatti, avviene per legge dopo aver “*sentito il perito, i consulenti, il pubblico ministero e i difensori presenti*”<sup>6</sup>. In altri termini, i consulenti di parte possono interloquire direttamente con il giudice e con il perito sul quesito stesso e su altre questioni inerenti alla perizia.

Il conferimento dell'incarico è comunque legato ad alcune condizioni sulle quali è bene fare chiarezza. In primo luogo esistono alcune norme di incompatibilità all'accettazione dell'incarico; in secondo luogo vengono descritte alcune situazioni, trovandosi nelle quali, il perito deve astenersi dallo svolgimento del proprio compito, pena la possibilità per le altre parti di chiederne la riconsulenza. Le norme di incompatibilità e incapacità, indicate nell'art. 222 del c.p.p., elencano di fatto chi può o non può essere perito; in questo modo un minorenni, un interdetto o colui che è sottoposto a misura di sicurezza personali non possono adempiere a tale incarico. Particolarmente interessante, per il perito psicologo, risultano i primi due casi del capo *d* dello stesso articolo, i quali

---

<sup>4</sup>Cfr. Art. 69 D.Att. comma 3: “Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione (178-181 c.p.); b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222 comma 1 lett. a), b), c) del Codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo Albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo”;

<sup>5</sup>Cfr. art. 226 comma 1 c.p.p.: “Il giudice, accertate le generalità del perito [...] lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali»”;

<sup>6</sup>Art. 226 comma 2 c.p.p.;

escludono la possibilità per colui che “*non può essere assunto come testimone o ha la facoltà di astenersi dal testimoniare*”<sup>7</sup>. L’art. 199 c.p.p., “**Facoltà di astensione dei prossimi congiunti**” entra nel merito di tale argomento ed annovera tra coloro i quali possono astenersi dal testimoniare i congiunti ed i conoscenti dell’imputato e, cosa assai importante, tutti gli esercenti una professione sanitaria in quanto vincolati dal segreto professionale. Ritorna, in altri termini, l’identico problema in qualche modo affrontato dall’art.26 del Codice Deontologico degli Psicologi: i due codici, cioè, affermano l’impossibilità per uno psicologo, che abbia avuto precedentemente un rapporto terapeutico con l’imputato, di svolgere la funzione di perito.

Per quanto concerne invece l’astensione, i motivi sono tutti riportati dall’art. 36 del c.p.p. e possono essere sintetizzati, nel loro insieme, affermando che il perito deve astenersi ogniqualvolta è stato in una qualche relazione con l’imputato.

Infine, è bene tenere a mente che il giudice, se da una parte deve sostituire il perito qualora questi si trovi in un caso di astensione o di incompatibilità, d’altra parte può procedere anche alla sua sostituzione nell’eventualità che quest’ultimo non abbia fornito il proprio parere entro il tempo prefissato o nell’eventualità che il giudice stesso respinga la richiesta di una proroga dei termini di consegna<sup>8</sup>.

#### *Come avviene la nomina del C.T.P. nel procedimento penale?*

Disposta la perizia, ivi compresa quella che avviene in incidente probatorio, il Pubblico ministero e le parti private hanno la possibilità di nominare i propri consulenti tecnici il cui numero non può superare, per ciascuna parte coinvolta, quello dei periti<sup>9</sup>. La nomina del consulente tecnico di parte, in conseguenza alla nomina del perito, previo accordo con la parte stessa, avviene attraverso deposizione di atto scritto dall’avvocato. La legge prevede, sempre all’art. 222 c.p.p., tutte le condizioni per le quali un professionista non può assumere il ruolo di consulente.

Per quanto attiene alle responsabilità è bene tenere a mente che, sebbene il C.T.P. non presti il giuramento davanti al giudice, non di meno è tenuto in virtù dell’art. 379bis c.p. a non rivelare “*indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per aver partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso*”; la pena arriva fino ad un anno di reclusione, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave. Inoltre, sempre in riferimento alle

---

<sup>7</sup>Cfr. art. 222, capo d c.p.p.;

<sup>8</sup>Cfr. art. 231 c.p.p.: “*Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenemente l’incarico affidatogli*”;

<sup>9</sup>Cfr. art. 225 c.p.p.: “*Disposta la perizia. Il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti*”;

responsabilità accenniamo ancora all'art. 380 c.p. sui rischi derivanti da patrocino o consulenza infedele<sup>10</sup>.

### Come prende avvio la perizia in ambito penale?

Quando è stata disposta perizia, il perito, dopo aver prestato giuramento ed ascoltato il quesito, è obbligato ad indicare la data, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni peritali. Con ciò, in ottemperanza all'art. 229, c.p.p. il perito ha terminato i suoi compiti ufficiali: d'ora in poi le comunicazioni inerenti gli incontri futuri e la continuazione della perizia verrà data dal perito senza formalità alle parti presenti. Ciò sta a significare che al termine di ogni seduta peritale si raggiungerà un accordo sui prossimi impegni; ma significa anche che è specifico obbligo del consulente, qualora a causa di impegni o malattia non possa partecipare ad un incontro, di informarsi sugli orari e sulle modalità delle sedute successive.

Vale la pena soffermarsi brevemente sulla collocazione che il legislatore ha scelto per gli articoli che regolano la perizia: questi ultimi sono inseriti all'interno del Titolo II del codice di procedura penale denominato dei "**Mezzi di Prova**". Questa scelta sta a significare che l'attività del perito e dei consulenti di parte costituiscono lo strumento attraverso il quale le fonti di prova produrranno la prova stessa. In altre parole, le persone esaminate, valutate o indagate (fonti di prova) attraverso la perizia psicologica (mezzo di prova) concorreranno a formare una prova del procedimento<sup>11</sup>; in questo modo la perizia, a differenza della consulenza tecnica di ufficio, contribuisce a determinare il convincimento del giudice sulla veridicità di determinati fatti

Per quanto concerne gli atti depositati il consulente, dal momento che partecipa attivamente alle operazioni peritali e non solo vi assiste, può accedere a qualsiasi atto o prova il perito abbia a sua disposizione<sup>12</sup>. Quest'ultimo però non è tenuto a fornire direttamente il materiale in suo possesso, che comunque resta a disposizione dell'avvocato di parte presso la cancelleria.

La redazione di un verbale degli incontri tra perito e consulenti, come ormai è risaputo, non è soggetta ad alcun vincolo formale, cosa per cui non esiste né alcun obbligo nel redigerlo, né tantomeno alcun divieto a compilarlo: in questa situazione giuridicamente non definita è comunque prassi usuale che esso possa essere predisposto su richiesta di uno dei consulenti o laddove il perito stesso lo reputi opportuno. Diversa risulta la situazione per gli incontri peritali: in tal caso l'audio registrazione è fortemente consigliata dal codice deontologico, mentre il codice di procedura penale, come vedremo, indica in alcuni casi anche il ricorso alla videoregistrazione.

---

<sup>10</sup>Cfr. art.380 c.p.: "*il consulente tecnico che rendendosi infedele a suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a € 516*";

<sup>11</sup>Izzo F. (2010), *Compendio di Diritto Processuale Penale*. Napoli, Esselibri-Simone, pag. 233;

<sup>12</sup>Brescia G. (2007): *Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel Processo Civile e Penale*. Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna. p. 273;

### In che cosa consistono le indagini preliminari e il verbale di S.I.T. ?

Prima di rispondere a questa domanda è necessario premettere che lo psicologo consulente adempie al suo compito in questo particolare tipo indagine solo nel caso di un reato in danno ad un minore.

Quando gli effettivi della Polizia Giudiziaria (P.G.) ricevono la notizia di reato - in genere da un adulto che ha raccolto le confessioni del minore - devono comunicare la notizia al PM e, in base agli articoli 326 e 348 c.p.p., sono chiamati a compiere una serie di indagini su quanto appreso; allo stesso modo anche il PM in base agli articoli 326 e 358 c.p.p. può svolgere autonomamente accertamenti sul fatto. In questa fase, denominata fase di indagini preliminari, l'art. 329 c.p.p. impone ad entrambi gli attori l'obbligo del segreto che durerà *“fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”*<sup>13</sup>. La P.G. ed il P.M., dopo l'acquisizione di una notizia di reato, hanno dunque un tempo a loro disposizione in cui eseguono indagini e accertamenti all'insaputa del presunto autore del fatto, il quale non è a conoscenza di quanto sta accadendo a suo carico. In altri termini, il P.M., coadiuvato dalla P.G., può condurre le proprie indagini all'oscuro di tutti, fino al momento in cui egli stesso, ritenendo di avere raccolto sufficienti elementi e prove, opta per la così detta *discovery*, inviando la notifica di reato. In questa fase secretata delle indagini preliminari, devono essere raccolte le prove che, nel caso di una notizia riguardante un minore, si incentrano quasi esclusivamente sulla testimonianza del bambino asserita vittima di abuso. Il verbale di testimonianza del minore e quello dell'adulto che ha raccolto le sue confessioni, qualora vengano assunti dal personale della PG, sono denominati verbali di “Sommarie Informazioni Testimoniali”, da cui l'acronimo S.I.T. Nell'utilizzo di questo acronimo non tutti fanno ricorso all'uso dell'ultima lettera “T”, la quale dovrebbe comunque essere utilizzata per differenziare questa operazione dai verbali di Sommarie Informazioni (S.I.), termine quest'ultimo con cui l'art. 350 c.p.p. si riferisce alle prime acquisizioni di informazioni direttamente dalla persona indagata. In questo ultimo caso, infatti, si opera sempre in fase di indagini preliminari, ma successivamente alla notifica del reato. In altri termini, il verbale di S.I. è il verbale redatto dal PM sulla base di quanto rilasciato da colui che è divenuto ormai persona indagata.

La P.G. per raccogliere il verbale S.I.T., sia di propria iniziativa che su delega del PM, può avvalersi, in base all'art. 348, comma 4 c.p.p., di persona idonea che possieda le competenze specifiche e necessarie per il caso in questione: tale persona è designata con il termine di “Ausiliario di P.G.”.

---

<sup>13</sup>Art. 329 c.p.p.;

Il PM può comunque decidere di procedere in prima persona all'audizione del minore; in tal caso anch'egli può avvalersi di uno psicologo esperto, in funzione dell'art. 359 c.p.p., che da questo momento, pur svolgendo lo stesso ruolo, assume la nomina di "Consulente Tecnico di P.M."

Recentemente, in data 19/09/2012, il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di legge N. 1969-B di modifica del codice penale e del codice di procedura penale recependo i principi della convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. In virtù dei cambiamenti introdotti, qualunque soggetto abbia a che fare con un minore asserita vittima di un reato, PM, PG, giudici e avvocati difensori, deve necessariamente avvalersi dell'opera di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile<sup>14</sup>.

Le operazioni svolte da entrambe le due figure costituiscono, ai fini del procedimento, solo il rinvenimento di fonti di prova e non mezzo di prova: sarà infatti la perizia, in fase di incidente probatorio, a costituire l'effettivo strumento di prova, con il quale la fonte di prova (la testimonianza del minore per esempio), si trasformerà in prova testimoniale.

#### Quali sono le funzioni dello psicologo consulente del P.M. o ausiliario della P.G.?

Nella fase secretata delle indagini preliminari, come abbiamo già affermato, lo psicologo consulente tecnico di P.M. o ausiliario di P.G. si occupa solo dei reati in danno al minore e, nella fattispecie, in quelle situazioni dove il minore è l'unico testimone dell'ipotetico abuso e/o violenza. In tali procedimenti l'attività, per ovvie esigenze istruttorie e per sua stessa natura, è svolta dall'esperto *in solitario*, senza la presenza di consulenti dell'imputato, né tantomeno di un perito del giudice. In questo particolare contesto processuale lo psicologo consulente del PM o ausiliario di PG, nonostante le sue denominazioni, svolge il compito tipico del perito del giudice ma, a differenza da quest'ultimo, assurge ad un livello di *potere* che non ha uguale in nessun altro contesto: agisce senza contraddittorio, stabilisce quali altri testimoni sia necessario ascoltare, fissa il numero degli incontri, decide gli strumenti che riterrà più opportuni per compiere la propria indagine e soprattutto trarrà, sempre in solitario, le proprie conclusioni.

Le due figure di consulente tecnico di PM e di ausiliario di PG, finora considerate sovrapponibili, possono presentare in realtà alcune differenze in relazione proprio alle loro funzioni. Tali differenze si sostanziano nel fatto che le attività di tipo valutativo sarebbero riservate esclusivamente al consulente tecnico di P.M., ma non all'ausiliario di PG<sup>15</sup>. Per il primo infatti si parla di

---

<sup>14</sup>Disegno di legge N. 1969-B della 16° legislatura, art. 5 comma c: " la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero"; art.5 comma d: "il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile"; art. 5 comma f: "il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile";

<sup>15</sup>Brescia G., op.cit. p. 255;

accertamenti<sup>16</sup>, per il secondo invece si fa riferimento solo ad “*atti e operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche*”<sup>17</sup>. La differenza si impernia dunque nell’attività di accertamento, il cui significato nella lingua italiana<sup>18</sup> sta ad indicare la verifica della corrispondenza di un fatto alla verità: questo riscontro presuppone quindi una valutazione dei fatti, che a tutti gli effetti è da ritenersi prerogativa esclusiva del consulente di PM e non dell’ausiliario di PG.

Se tale distinzione è valida per tutti i tipi di consulenti, essa perde di valore nel caso specifico dello psicologo che si occupa di reati in danno ai minori. L’art. 354 comma 2 c.p.p., infatti, afferma che la PG, qualora vi sia il pericolo di una alterazione dei fatti pertinenti al reato, possa procedere ugualmente agli accertamenti che riguardano le persone. Nel caso specifico di un minore, dal momento che la sua deposizione è una prova soggetta ad alterazione, la differenza di compiti tra le figure di consulente di PM ed ausiliario di PG, in virtù degli articoli 348 e 359 c.p.p., viene di conseguenza a cadere.

Con ciò è possibile affermare che, per lo psicologo impegnato in procedimenti inerenti i minori, le due figure professionali (consulente di PM ed ausiliario PG) sono del tutto sovrapponibili nelle loro funzioni.

Per quanto attiene alle modalità con cui lo psicologo esplica le operazioni di ascolto del minore, sia che egli si trovi ad agire in fase secretata, o in incidente probatorio, o ancora in fase dibattimentale, ci limitiamo ad asserire che esse devono obbligatoriamente prevedere la raccolta della testimonianza del minore e l’indagine sulla capacità di porre testimonianza dello stesso. Rimandando gli approfondimenti alla sezione di questo libro che si occupa nello specifico di tale argomento, ci limitiamo per il momento a sottolineare l’importanza di due elementi critici: in primo luogo il ricorso, per quanto sia possibile alla video registrazione o alla stanza dotata di specchio unidirezionale, cosa quest’ultima introdotta per legge<sup>19</sup>; il secondo elemento critico è costituito dal tempo che intercorrere tra la notizia di reato e l’ascolto del minore. A tale proposito, prima si agisce, minore è il rischio che gli adulti che si occupano a vario titolo di lui possano produrre effetti contaminanti sullo stesso racconto: la problematica è recepita anche nella convenzione di Lanzarote<sup>20</sup> laddove afferma che l’audizione debba avvenire senza “*ritardi ingiustificati*”.

---

<sup>16</sup>Cfr. art. 359 c.p.p.: “*Il pubblico ministero quando procede ad accertamenti [...]*”

<sup>17</sup>Cfr. art. 348 c.p.p.: “*La polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche [...]*”;

<sup>18</sup>De Voto, Oli: Il Dizionario della Lingua Italiana, voce Accertamento: “*Atto con il quale si mira a stabilire la corrispondenza di un fatto a verità, mediante indagini e controlli*”;

<sup>19</sup>Art. 498 comma 4ter c.p.p.: “*Quando si procede per i reati agli articoli 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater e 609octies del codice penale, l’esame del minore vittima di reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico*”;

<sup>20</sup>Convenzione di Lanzarote: art. 30, comma 3: “*Each Party shall ensure that the investigations and criminal proceedings are treated as priority and carried out without any unjustified delay*”;



### Esiste un Albo degli Ausiliari di PG o dei consulenti di PM?

Un tale tipo di Albo di fatto non è previsto da alcun codice o da alcun articolo: in nessuna Procura esiste una lista autorizzata a tale scopo. Di contro, è vero che ogni PM ha una propria lista personale di periti di propria fiducia, alla quale attingere in occasione delle varie denunce. Per entrare a far parte di tali liste l'unica prassi possibile è quella di richiedere un colloquio con il PM al fine di potersi presentare e dimostrare le proprie competenze.

### Che cos'è l'incidente probatorio e in quale parte del processo esso si colloca?

L'incidente probatorio è un istituto introdotto dal Titolo VII del Libro V del c.p.p.. Sebbene abbia luogo durante la fase delle indagini preliminari, il suo espletamento permette di anticipare il momento dell'assunzione delle prove, un'azione tipica quest'ultima, della fase dibattimentale. Le testimonianze raccolte in incidente probatorio avranno con ciò pieno valore di fonte di prova nel futuro processo e la documentazione relativa alla stesse, comprese le eventuali relazione peritali, verranno inserite nel fascicolo dibattimentale, a disposizione del giudice di merito, concorrendo a formare il suo giudizio.

L'incidente probatorio può essere richiesto dalla persona sottoposta alle indagini o dal PM<sup>21</sup>, depositando apposita richiesta presso la cancelleria del GIP; allo stesso modo può essere avanzata richiesta nel corso delle indagini preliminari; infine, tale richiesta può essere rivolta anche al GUP nel corso di un'udienza preliminare<sup>22</sup>. Il giudice, con un'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio, dispone la perizia e nomina il perito<sup>23</sup>. Le situazioni per le quali è possibile avanzare tale domanda sono citate dall'art. 392 c.p.p.; per lo psicologo consulente o perito risultano pertinenti i casi enumerati dal comma 1, capo *a*, dal comma 1bis e dal comma 2. Il primo caso indica la possibilità di richiedere l'Incidente Probatorio qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che una persona non potrà essere ascoltata nel dibattimento a causa di infermità o altro grave impedimento: ciò è di stretta pertinenza per il reato di circonvenzione di incapace, qualora la vittima abbia un'età o una situazione di salute, che mette a repentaglio la propria futura deposizione. Il comma 1 bis, inserito dalla legge del 15/02/1996, invoca la possibilità di incidente probatorio per tutti i reati in danno ai minori. Infine, il comma 2 sancisce in modo generale la possibilità dell'istituto di cui all'oggetto, per tutti i casi di perizia il cui espletamento verrebbe a determinare una sospensione superiore ai sessanta giorni, se disposta in fase di dibattimento: nella generalità di questo articolo, rientra dunque a pieno titolo anche la perizia sulla imputabilità.

<sup>21</sup>Cfr. art. 392 c.p.p.: “*Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero o la persona sottoposta ad indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio*”;

<sup>22</sup>Izzo, F. (2010), op. cit.;

<sup>23</sup>Cfr. art.124 Disp. Att. C.p.p.: “*con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito*”;

### Quali sono le funzioni del perito durante l'incidente probatorio?

Di solito i procedimenti in danno ai minori e quelli sull'incapacità di intendere e di volere, seguono prassi differenti tra loro nell'espletamento dell'incidente probatorio.

#### *I reati in danno ai minori*

In tema di reati in danno al minore, una volta deliberato l'incidente probatorio è il GIP che, in base all'art. 398 comma 5bis, stabilisce le modalità più adeguate per lo svolgimento dello stesso: egli decide i tempi ed individua il luogo migliore che può essere anche diverso dal tribunale.

Per questo tipo di reati l'incidente probatorio consiste nell'audizione protetta del minore, che realizza di fatto l'udienza per l'espletamento dello stesso incidente. A tale proposito il GIP o il GUP fissano un'udienza per la nomina del perito e dei consulenti, esplicitano il quesito riguardante la capacità di testimoniare e la credibilità della eventuale deposizione e fissano un'ulteriore udienza in cui verranno discusse le conclusioni dei tecnici peritali. Da questo momento in poi la prassi dell'incidente probatorio è soggetta all'interpretazione personale del perito e del giudice, i quali agiscono sulla base della loro esperienza. Alcuni preferiscono verificare per prima cosa la possibilità del minore di porre testimonianza, mentre altri preferiscono raccogliere innanzi tutto la testimonianza; inoltre ci sono alcuni giudici che preferiscono condurre direttamente la raccolta della testimonianza, facendosi solo accompagnare dal perito, mentre altri preferiscono non esser direttamente presenti, limitandosi a comunicare con l'esperto tramite citofono.

#### *Sull'incapacità di intendere e di volere*

Soffermandosi sulla incapacità di intendere e di volere è bene specificare che in ambito penale tale costrutto è incluso nella più ampia disciplina della Imputabilità, regolata dagli articoli del c.p. che formano il Capo I del Titolo IV. Questi articoli definiscono le condizioni secondo le quali una persona non può essere perseguita legalmente in virtù del fatto di non riuscire a cogliere il disvalore giuridico delle proprie azioni, oppure di non riuscire ad inibire l'impulso a compiere quella determinata azione delittuosa. Pur non volendo entrare nello specifico delle problematiche che tali definizioni comportano è comunque necessario segnalare che l'incapacità di intendere e di volere in ambito penale viene declinata su tre livelli: la completa capacità, la capacità fortemente scemata ma ancora presente, ossia il vizio parziale di mente e la totale assenza di tali facoltà, o vizio totale. La differenza non è di poco conto, in quanto la totale incapacità porta alla non imputabilità dell'indagato o, se la perizia viene richiesta in fase dibattimentale, alla dichiarazione di non

colpevolezza<sup>24</sup>. Viceversa, la parziale incapacità porta alla condanna, anche se con riduzione della pena<sup>25</sup>; allo stesso tempo, cosa molto importante, questa ultima posizione implica per l'imputato il risarcimento degli eventuali danni causati.

Quando l'incidente probatorio riguarda l'imputabilità di un soggetto indagato non è prevista, di norma, un'audizione protetta o anticipata, ma solo la perizia su di esso. È infatti ovvio che qualora l'imputato venga dichiarato non perseguibile, in base alle relazioni del perito e dei consulenti, automaticamente verrà dichiarata la non procedibilità: il processo cioè non si terrà. Qualora invece l'imputato venisse dichiarato imputabile, vale a dire capace di partecipare coscientemente al procedimento, sia nella condizione di riconosciuta salute mentale, sia nella condizione di scemata capacità di intendere e di volere, le sue dichiarazioni verranno raccolte in fase dibattimentale, durante l'interrogatorio.

A chiusura occorre, infine, riportare un'ultima notazione importante, concernente i procedimenti per imputabilità e riguardante il ruolo del perito: è bene ricordare come l'indagine non debba riguardare in alcun modo *“la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”*<sup>26</sup>. In altri termini la perizia deve tendere a rivelare l'esistenza di patologie mentali talmente gravi e devastanti da gravare di pregiudizio le facoltà di intendere e di volere; ma non devono in alcun modo occuparsi di valutare la personalità dell'individuo. Il perito dunque deve indagare la possibilità di intendere la realtà e la capacità dell'indiziato di riuscire a programmare e pianificare le proprie azioni. Allo stesso tempo deve indagare la facoltà del soggetto di riuscire ad interrompere volontariamente o deviare il flusso di pensieri che conduce al compimento dell'azione delittuosa, il che significa pronunciarsi sull'eventualità che quell'individuo disponga di freni inibitori e che posseda le rappresentazioni mentali di azioni alternative a quella in oggetto.

Se è scontato che le psicosi conclamate siano per eccellenza l'esempio di patologie in grado di negare l'imputabilità, alcune recenti sentenze, anche in assenza di psicosi, hanno introdotto in differenti situazioni la possibilità di decretare per lo meno il vizio parziale di mente. A tale proposito, data la vastità nella nosografia in oggetto, non può stupire il fatto che le sentenze della cassazione abbiano adottato criteri divergenti, cosa per cui l'argomento allo stato attuale dell'arte è da considerarsi perlomeno controverso<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup>Cfr. Art. 88 c.p.: *“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere e di volere”*;

<sup>25</sup>Cfr. Art. 89 c.p.: *“Chi, nel momento in cui ha compiuto il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”*;

<sup>26</sup>Art.220 comma 2 c.p.p.;

<sup>27</sup>Cfr cass. n. 44045/2008: *“la sindrome ansioso-depressiva non è causa di esclusione dell'imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere”*;

### Quali sono i compiti del consulente di parte durante l'incidente probatorio?

Le possibilità operative del consulente penale sono più ampie rispetto a quelle del collega che opera in campo civile. In base all'art. 230, il C.T.P. può, fin dal conferimento dell'incarico al perito, presentare al giudice le proprie richieste ed osservazioni; soprattutto però egli può, partecipando alla perizia, proporre *“al perito specifiche indagini”* e formulare *“osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione”*. In questo senso egli può dunque richiedere dei supplementi di indagine, proporre strumenti alternativi e criticare le scelte del perito, oltre al fatto di verificare l'attendibilità, la validità e la campionatura dei test utilizzati da quest'ultimo. Una di queste rivendicazioni può consistere, nel caso di un'audizione di minore, nel richiedere che i colloqui clinici con lo stesso avvengano in una stanza dotata di vetro unidirezionale, o in una stanza comunque video-connessa con quella occupata dagli stessi consulenti: tutto ciò al fine di poter porre domande o richiedere precisazioni al minore, per l'interposta persona del perito.

La caratterizzazione più significativa per il consulente di parte resta comunque l'art. 327bis comma 3, introdotto dalla legge n. 397 del 07/12/2000, che estende la possibilità di *“svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”*<sup>28</sup> anche ai consulenti tecnici<sup>29</sup>. L'articolo permette quindi al C.T.P. di cercare testimonianze e prove in favore delle proprie tesi, senza essere costretto a sottostare alle decisioni del perito: per esempio può decidere autonomamente di *“conferire con persone in grado di riferire circostanze utili”* inerenti al fatto e può chiedere loro *“una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni”*<sup>30</sup>. In definitiva le competenze del consulente di parte, non solo devono indirizzarsi alla valutazione delle prove, ma anche alla ricerca ed al rinvenimento delle stesse<sup>31</sup>.

Esistono due eccezioni alle possibilità del consulente: la prima riguarda l'ascolto autonomo del minore, dal momento che su questo punto fa legge quanto afferma il giudice e, per ovvie e sacrosanti ragioni di tutela, appare chiaro che gli unici ad interloquire direttamente con la vittima siano appunto il giudice stesso ed il perito. La seconda eccezione riguarda la disponibilità delle persone ad essere interrogate dal consulente: naturalmente nessuno può essere obbligato a rispondere alle sue domande o a eseguire i suoi test. A fronte di tale rifiuto, la legge 397 del 2000 prevede però due possibilità di azione: la prima consiste nel fatto di far richiedere all'avvocato

---

Cfr. cass. n. 9163/2005: *“Deve, dunque, ritenersi che anche ai disturbi della personalità può essere attribuita una attitudine, scientificamente condivisa, a proporsi come causa idonea a escludere o a grandemente scemare [...] in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e volere del soggetto agente”*;

28 Art. 327 bis c.p.p. comma 1;

29 Cfr. art. 327bis comma 3: *“Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici”*.

30 Art. 391bis c.p.p. comma 1 e 2;

31 Brescia G., op. cit., p. 244;

difensore che il soggetto sia interrogato dal PM<sup>32</sup>; la seconda invece, sempre in collaborazione con l'avvocato, consta nella possibilità di richiesta di incidente probatorio<sup>33</sup> al di fuori delle ipotesi già viste dell'art. 392 comma 1 c.p.p.

### Che cos'è l'udienza preliminare e come si svolge?

L'udienza preliminare è quella fase del procedimento con la quale termina l'indagine preliminare e si decide dell'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato. Per quanto concerne il ruolo dello psicologo sia come perito che come consulente, l'udienza preliminare è il momento nel quale avviene la deposizione del perito e vengono ascoltate le controdeduzioni dei consulenti, sia nei reati in danno ai minori, sia nella determinazione della imputabilità. In realtà, dunque, l'udienza preliminare per lo psicologo consulente o perito, è l'udienza nella quale vengono esposte le conclusioni tratte sulla base dello svolgimento dell'incidente probatorio.

La deposizione del perito inizia con la declinazione delle proprie generalità, prosegue con la lettura della formula di rito con cui si impegna ad affermare il vero ed entra nel vivo con la richiesta del giudice di esporre la risposta al quesito; ascoltate le conclusioni del perito, il giudice, gli avvocati ed il PM hanno la facoltà di rivolgergli tutte le domande che ritengono opportune e di chiedere tutti i chiarimenti del caso. Questa è la fase più critica per il perito in quanto l'avvocato difensore o il PM tenteranno di individuare le eventuali contraddizioni presenti nelle conclusioni, ricorrendo magari, su consiglio dei vari consulenti, a quella tecnica nota con il nome di *cross-examination*.

Durante l'udienza preliminare il contributo del consulente si concretizza in due direzioni: la prima concerne l'esposizione orale davanti al giudice delle proprie conclusioni; la seconda consiste nella preparazione, insieme al proprio avvocato o al PM, delle domande da rivolgere al perito

A proposito dell'esposizione delle proprie convinzioni, dall'art. 230 emerge la questione per il consulente di parte dei così detti vincoli temporali. In particolare, se tale articolo per un verso, afferma con il comma 1 la possibilità del consulente di presentare richieste ed osservazioni al giudice e, tramite il comma 2, di proporre osservazioni e riserve al perito, per altro verso al comma 4 impone al consulente, nello svolgimento delle proprie attività, l'impossibilità di "*ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali*"<sup>34</sup>. Da ciò consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicitato alcuna riserva al giudice o al perito in corso di perizia, "*non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso*

---

<sup>32</sup>Cfr. art. 391bis comma 10 c.p.p.: "*Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima*";

<sup>33</sup>Cfr. art. 391bis comma 11 c.p.p.: "*Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o dell'esame della persona*";

<sup>34</sup>Art. 230 c.p.p.;

*l'esame del perito di ufficio*"<sup>35</sup>. In altri termini, qualora il consulente tecnico non sia d'accordo con l'operato del perito, occorre che faccia presente le sue ragioni a quest'ultimo nel corso della perizia e che di ciò si dia notizia nel verbale; un consulente che, infine, non abbia presentato le proprie memorie, può non essere ascoltato.

### Quale etica per il C.T.P. nel procedimento penale?

La deposizione del consulente tecnico di parte, in qualunque momento del procedimento penale essa avvenga, propone alcuni quesiti assai delicati inerenti il ruolo che egli è chiamato a rivestire. Il primo di essi riguarda l'obbligo per il C.T.P. di dire la verità: in altri termini egli è tenuto a dire il vero o, al contrario, la sua condotta deve essere orientata solo all'interesse della parte che rappresenta? In secondo luogo, il consulente è da considerarsi un testimone o, al contrario, può essere equiparato al collegio difensivo? Sulle risposte a tali quesiti le posizioni sono discordanti.

Il primo interrogativo non rappresenta certo una mera disquisizione su un tema giuridico, dal momento che i risvolti di quanto dichiarato dallo psicologo C.T.P. implicano ripercussioni non certo trascurabili per la parte che egli rappresenta. Basti pensare quali vantaggi o svantaggi possono derivare per l'indagato dalla deposizione del proprio consulente di parte sul tema della imputabilità. L'art. 497 c.p.p. comma 2 sembra essere a tale proposito illuminante; è l'articolo che contiene infatti la formula di rito che il giudice fa leggere al testimone prima della sua deposizione: "*mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza*"; d'altra parte però è evidente come lo stesso consulente sia soggetto al già citato articolo 380 c.p. sul patrocínio infedele. Il consulente dunque si trova in una situazione di conflitto: per un verso ha l'obbligo di dire la verità, per altro verso tale verità potrebbe collidere con gli interessi della parte da lui rappresentata. A complicare le cose è necessario ricordare anche che il consulente non viene chiamato dal giudice, in occasione della propria nomina o in occasione della nomina del perito a prestare lo stesso giuramento di quest'ultimo: non afferma dunque di adempiere al suo mandato "*senza altro scopo che quello di far conoscere la verità*"<sup>36</sup>. La questione, a questo punto potrebbe trovare una via di uscita prendendo contemporaneamente in esame anche il secondo quesito, nel senso che, se il consulente è un testimone, allora è tenuto a dire la verità, mentre se egli è considerato alla stregua di ausiliario dell'avvocato può fare a meno di tale vincolo. A tale proposito infatti Della Noce afferma che sembrerebbe corretta l'interpretazione delle norme che "*vede la configurazione del consulente tecnico quale ausiliario della parte*"<sup>37</sup>; con ciò lo psicologo

---

<sup>35</sup>Brescia G., op. cit., p. 250;

<sup>36</sup>Art. 226 c.p.p.;

<sup>37</sup>Della Noce P., (2005): *Poteri, doveri e limiti del consulente tecnico di parte nel processo penale per abuso su minori*. Psicologia e Giustizia, Anno IV, n. 1, p.15;

consulente verrebbe ad essere esonerato dalla formula riportata nel già citato art. 497 comma 2 c.p.p. e dunque dal rispondere secondo verità.

Anche questo quesito però è ben lungi dal potersi considerare risolto, in quanto la posizione dell'esperto di parte è a sua volta oggetto di discussione. Alcune sentenze infatti assimilerebbero il consulente ad un testimone<sup>38</sup> e in quanto tale egli non potrebbe nemmeno sedere in aula accanto al proprio avvocato di riferimento: ai testimoni, infatti, l'art. 149 delle disposizioni di coordinamento e transizione del c.p.p. proibisce di conferire con le parti o con i difensori prima della testimonianza. Lo stesso articolo però annovera tra i soggetti con cui il testimone non deve conferire anche i "*consulenti tecnici*", dalla quale cosa si dovrebbe derivare la non sovrapponibilità delle figure di testimone e di consulente.

Sempre a proposito di etica è necessario chiedersi se in un procedimento per reato in danno ad un minore, lo psicologo che abbia già avuto modo di conoscere per motivi professionali il minore asserita vittima, possa o meno assumere il ruolo di consulente tecnico di parte. Su questo punto la maggior parte degli esperti, oltre ai codici deontologici di svariate associazioni di categoria, concordano per una risposta negativa: "*pare del tutto inopportuno, per il distacco che il ruolo professionale di consulente di parte esige, che si cumuli la funzione di psicoterapia con quella di consulenza tecnica.*"<sup>39</sup>.

Lo stesso problema si ripropone rispetto alla possibilità che il professionista chiamato a svolgere funzione di ausiliario di PG o di PM possa poi svolgere in fase di perizia le funzioni di consulente tecnico di PM, di consulente tecnico di parte dell'imputato, o di testimone. Anche a tale riguardo le posizioni, continuano a divergere. Una sentenza della cassazione del 2001<sup>40</sup> afferma l'impossibilità del doppio ruolo; di contro un'altra sentenza della cassazione del 2010 afferma invece l'insussistenza di ogni incompatibilità<sup>41</sup>

La materia resta dunque sempre aperta e contraddittoria, situazione dalla quale deriva l'inevitabile, seppur generico, consiglio alla massima prudenza.

### *Che cosa è la consulenza extraperitale e quali sono i compiti del C.T.P. in questa situazione?*

L'art. 233 c.p.p. afferma che, anche qualora non sia stata disposta perizia, "*ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici*"<sup>42</sup>. Questi possono esporre al

---

<sup>38</sup>Tribunale di Torino, 08/06/1990, Assise Rovigo, 28/12/1992;

<sup>39</sup>Della Noce P., op.cit.;

<sup>40</sup>Sentenza della Cassazione n. 4526 del 26/11/2001;

<sup>41</sup>Sentenza della Cassazione n. 24294 del 07/04/2010;

<sup>42</sup>Cfr. art. 233 c.p.p.;

giudice le proprie conclusioni, presentando anche una loro memoria. Tale articolo è soggetto a diverse interpretazioni, tra loro contrastanti, circa l'effettivo ruolo attribuibile ai così detti consulenti extraperitali. Una dottrina, rivelatasi poi minoritaria, ha sostenuto che l'unico scopo della consulenza extraperitale fosse quella di “*convincere il giudice della necessità di disporre perizia*”<sup>43</sup>, dando così una interpretazione restrittiva dell'art. 233 c.p.p. La dottrina maggioritaria sostiene invece che il consulente tecnico extraperitale sia un soggetto di prova: “*La consulenza tecnica extraperitale può ormai quindi ben considerarsi un mezzo di prova tipico e nominato nell'ordinamento processuale italiano, distinto sia dalla perizia che dalla testimonianza*”<sup>44</sup>. In altri termini, il fatto di poter essere ascoltati sia in fase di udienza preliminare, sia in fase dibattimentale, anche qualora non vi sia stata perizia, connota i consulenti di parte extraperitali come strumenti autonomi, alternativi alla perizia, ai quali ogni singola parte, ivi compreso anche il PM, può ricorrere per introdurre nel procedimento un proprio contributo tecnico scientifico<sup>45</sup>. Più nello specifico, il ricorso al consulente extra-peritale può assumere aspetti differenti: può rivelarsi utile per realizzare un contraddittorio qualora altre parti abbiano fatto ricorso alla stessa istituzione; può servire per sostenere unilateralmente alcune conclusioni, può infine essere da pungolo al giudice per la richiesta di una perizia. Dunque, in fase dibattimentale, qualora non sia stata disposta perizia dal giudice, l'apporto del consulente tecnico extraperitale continua a rivestire valore probatorio con l'opportunità di essere chiamato ad una escussione orale, sia dal giudice che dal proprio avvocato, in qualità di testimone, con tutte le riserve emerse a tale riguardo nel paragrafo precedente. Per lo psicologo C.T.P. in ambito penale l'opportunità del ruolo extraperitale si presenta in vero assai raramente e di fatto solo nei procedimenti sulla imputabilità ed eventualmente in quelli sul danno nel caso di costituzione di parte civile.

#### È prevista la presenza dello psicologo in fase dibattimentale?

Di fatto questa eventualità, per quanto concerne i reati in danno ai minori, non sussiste, dal momento che, come abbiamo già visto, in questo tipo di procedimenti la presenza dello psicologo termina con l'incidente probatorio e con l'udienza preliminare.

Differente invece il caso rispetto ai procedimenti riguardanti l'imputabilità: in questo campo, infatti, a seguito di alcune particolari circostanze derivanti, oltre che dai codici penali, anche dalle strategie difensive o accusatorie, è possibile che i consulenti tecnici di parte siano chiamati a testimoniare anche in fase dibattimentale. In tale situazione dunque il compito del C.T.P. consiste solo

---

<sup>43</sup> Della Noce P., op.cit.;

<sup>44</sup> Ib. p. 3;

<sup>45</sup> Brescia G., op.cit. p. 268;



nell'esposizione di quanto da lui già affermato nelle proprie memorie e di conseguenza vale quanto finora detto nel paragrafo riguardante l'etica del C.T.P..

### Onorari e Liquidazioni

Per quanto attiene agli onorari del Perito e del C.T.P. rimandiamo al corrispondente paragrafo sul procedimento civile. Rispetto a quest'ultimo ambito esiste però un'unica sostanziale differenza che riguarda il pubblico patrocinio: nel rito penale, infatti, le spettanze al perito ed ai consulenti di parti relative agli ammessi al pubblico patrocinio vengono anticipate direttamente dal tribunale presso il quale si è discussa la causa. È necessario armarsi di sola pazienza e aspettare che il percorso per la liquidazione giunga al termine: per la qual cosa può occorrere anche un paio di anni.

### BIBLIOGRAFIA

- [ Izzo, F. (2010): *Compendio di Diritto Processuale Penale*. Napoli, Esselibri-Simone.
- [ Brescia, G. (2007): *Manuale del Perito e del Consulente Tecnico nel Processo Civile e Penale*. Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna.
- [ Della Noce, P., (2005): *Poteri, doveri e limiti del consulente tecnico di parte nel processo penale per abuso su minori*. Psicologia e Giustizia, Anno IV.
- [ Council of Europe Treaty Series - No. 2 01 (25.10.2007): *Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*; Lanzarote;
- [ Senato della Repubblica, (16.05.2012): *Legislatura 16<sup>a</sup> - Disegno di legge N. 1969-B*;